



COMUNE DI CARCARE

Provincia di Savona

ORDINANZA N. 27/2016

PROT. N.7177

Oggetto: Tutela sanitaria Art 50 T.U.E.L. 267/2000

IL SINDACO

ACCERTATO che dal mese di Aprile 2014 ad oggi, sono transitati sul territorio comunale numerosi cittadini extracomunitari provenienti da diversi stati africani e asiatici, tra cui Siria, Nigeria, Ghana, Eritrea, Gambia, Sudan, Somalia, ospitati in locali gestiti da cooperative sociali in convenzione con la Prefettura;

CONSIDERATO che in detti paesi, sia di origine sia di transito, in assenza di adeguate misure di profilassi sono ancora presenti numerose malattie contagiose ed infettive, quali ad esempio TBC, scabbia, HIV;

CONSIDERATO che negli uffici comunali non sono mai pervenuti documenti sanitari atti a certificare la totale assenza di patologie infettive e contagiose da parte dei suddetti cittadini presenti sul territorio comunale;

PRESO ATTO, altresì, che sono in corso di affidamento a cooperativa sociale, da parte della Prefettura di Savona, il servizio di accoglienza in favore di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, da insediare in alloggi del territorio di Carcare;

PRESO ATTO che gli alloggi che si intendono destinare al suddetto servizio insistono in un'area ove sono presenti: un centro commerciale, una banca, sede sportelli INPS, uffici per attività professionali;

CONSIDERATO, altresì, che tali i suddetti alloggi sono limitrofi alla sede di un asilo infantile, e che pertanto sono presenti soggetti minori potenzialmente più a rischio dal punto di vista sanitario;

VISTO l'art. 50, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 (TUEL) in base al quale il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

VISTO l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, in base al quale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO il parere del 13 febbraio 2004 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari

Interni e Territoriali, che ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, nell'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale la competenza va imputata al sindaco confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il provvedimento da emanarsi sulla base dei presupposti sopra rilevati riguarda la tutela della salute della collettività locale;

ORDINA

Il divieto di dimora, anche occasionale, di persone provenienti da paesi dall'area africana o asiatica presso qualsiasi struttura di accoglienza, prive di regolare certificato sanitario attestante le condizioni sanitarie e l'idoneità a soggiornare.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line del Comune di Carcare. A chiunque spetta far rispettare la presente ordinanza.

AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 3, c. 4 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro 120 giorni ricorso strordinario al presidente della repubblica.

Carcare 25.06.2016